

Passaporto

Che cos'è

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.

Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il passaporto ha una validità di 10 anni, ma in alcuni casi previsti dalla normativa vigente, ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore. La legge numero 3, del 16 gennaio 2003, all'art. 24, ha elevato infatti a dieci anni la durata del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo quinquennale. Nella fase transitoria, i documenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge potranno essere prorogati fino a un massimo di 10 anni, dalla data di rilascio.

La relativa richiesta potrà essere presentata presso gli stessi uffici competenti per il rilascio del passaporto.

Il passaporto può essere rinnovato anche prima della scadenza per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge.

La domanda per il rilascio del passaporto, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata:

in Italia: presso la questura del luogo di residenza o, nei Comuni medio-grandi, presso il commissariato di P.S. competente per circoscrizione. In assenza di questi uffici, presso il locale comando dei Carabinieri o il Comune. E' possibile farsi rilasciare o rinnovare il passaporto anche in molti uffici postali dove si può presentare la domanda per il rilascio o acquistare i valori bollati per il rinnovo.

all'estero: presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Ricordiamo che la marca (concessione governativa) da allegare alla richiesta di rilascio del passaporto ha validità di un anno.

Per gli anni successivi non è più necessario applicare la marca sul passaporto per recarsi in Paesi aderenti all'Unione Europea (*Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria*); mentre dovrà essere applicata per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.

Al momento della presentazione, comunque, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui viene informato che la tassa annuale sul passaporto non è più prevista per l'espatrio verso i paesi aderenti all'Unione Europea.

Come si ottiene

Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative relative all'espatrio di minori, si deve presentare la necessaria documentazione presso l'Ufficio passaporti dei commissariati di P.S. del luogo di residenza, di domicilio, lavorativo o della questura se non è presente sul territorio alcun commissariato. Il modulo di richiesta è disponibile presso gli uffici oppure può essere scaricato da questo.

La documentazione:

- 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una autenticata (anche a cura del personale dello stesso ufficio di polizia se si va di persona)
- 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto
- 1 attestazione di versamento di € 42,50 su conto corrente postale n. 67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
Causale: " Importo per il rilascio del passaporto elettronico".
- un documento di riconoscimento valido.

Le fotografie dei richiedenti che si presentano personalmente possono essere autenticate presso gli uffici competenti, con un documento di riconoscimento valido. Se si è in possesso di passaporto scaduto, va allegato alla nuova richiesta. Se la richiesta di passaporto viene presentata a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la denuncia di smarrimento o di furto.

Per i minori di 18 anni:

Il minore non può più essere iscritto sul passaporto dei genitori dal 25.11.2009 e pertanto devono avere il passaporto individuale. I passaporti rilasciati insieme ai genitori in data antecedente al 25.11.2009 restano comunque validi fino alla scadenza.

Se viaggia solo nei paesi dell'Unione Europea è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio. In tutti i casi devono essere i genitori a presentare la domanda.

Il genitore (coniugato/convivente così come separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore deve avere l'assenso dell'altro genitore. In mancanza dell'assenso dell'altro genitore viene richiesto il nulla osta del Giudice tutelare. Se il minore non ha compiuto 10 anni non può viaggiare da solo e, se viaggia con persone diverse dai genitori bisognerà compilare anche una "dichiarazione di accompagnamento" firmata dai genitori, che non necessita di marca da bollo, per l'adulto al quale è affidato.

A chi rivolgersi

Area 1 Amministrativa, Ufficio Anagrafe- Stato Civile, Sig.ra Daniela Gasperini, tel. 050 684932, fax 050 685771, e-mail: anagrafe@comune.santaluce.pi.it

N.B. Per ulteriori informazioni consultare il sito della Polizia di Stato

<http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/passapor.htm>